



FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON

ATTI UFFICIALI 2021

Numero 2 del 15 gennaio 2021

DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE REGIONALI

Con Provvedimento d'Urgenza alla data odierna, il Presidente Federale,

- visto l'art.23, comma 3, 29 e 30 dello Statuto; visto il Regolamento Organico FIBa; considerato che l'art.29.9 dello Statuto fa rinvio alle disposizioni in materia di Assemblea Nazionale "in quanto applicabili";
- avuto presente che non risultano applicabili alle Assemblee Regionali gli artt.18 e 43 dello Statuto i quali prevedono termini per la pubblicazione degli elenchi degli aventi diritto, per la impugnazione degli stessi, per la presentazione, pubblicazione ed eventuale impugnazione delle candidature, che risultano incompatibili con i termini previsti specificamente dall'art.29.2 per la convocazione – 15 giorni – e per la comunicazione di indizione – 30 giorni – prima della data di svolgimento dell'Assemblea;
- preso atto che il Regolamento Organico Federale non prevede una disciplina specifica per le Assemblee Regionali e Provinciali;
- ritenuto che occorre comunque provvedere a concludere il ciclo di rinnovo delle cariche federali elettive entro il termine del 15 marzo 2021 previsto dall'art 17.6 dello Statuto;
- preso atto del fatto che l'attuale situazione emergenziale, con le connesse restrizioni agli spostamenti ed agli assembramenti, impone di semplificare e ridurre per quanto possibile le attività da svolgere in presenza;
- ravvisata pertanto la necessità e l'estrema urgenza di adottare disposizioni per lo svolgimento delle Assemblee Regionali;

DELIBERA

Sono adottate, anche in deroga a quanto eventualmente disposto dal Regolamento Organico vigente, le seguenti "Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle Assemblee Regionali della FIBa".

Articolo 1 – Termini e Convocazione

Tutte le Assemblee Regionali Elettive dovranno essere celebrate entro il 15 marzo 2021.

L'avviso di convocazione è inviato dal Presidente Regionale nei termini indicati dall'art.29.2 dello Statuto (almeno 15 giorni prima della data stabilita) e deve contenere l'indicazione del luogo, data e orario in prima e seconda convocazione dell'assemblea, nonché l'ordine del giorno con i contenuti di cui all'art.30.1 dello Statuto.

Articolo 2 - Partecipazione alle assemblee e rappresentanza

Partecipano con diritto di voto le A.S.A. che, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, siano regolarmente riaffiliate alla data di celebrazione dell'Assemblea.

Le A.S.A. in posizione di irregolarità a norma dell'art. 2.7 del Regolamento Organico, dovranno sanare la posizione con la riaffiliazione entro i 5 giorni precedenti la data di celebrazione delle rispettive Assemblee regionali/provinciali, conformemente a quanto previsto per le comunicazioni di variazione dell'organo sociale. Ciascuna A.S.A. è rappresentata dal proprio Presidente ovvero da altro componente il Consiglio Direttivo della stessa, regolarmente tesserato alla F.I.Ba. e munito di delega.

A norma dell'art. 4.3 del Regolamento Organico F.I.Ba. la delega, corredata dall'indicazione della carica rivestita dal delegato, deve essere sottoscritta dal presidente dell'ASA. Tale carica deve inoltre risultare dal modulo di riaffiliazione o da altre comunicazioni di variazione dell'organo sociale pervenute alla segreteria federale almeno 5 giorni prima della data di celebrazione dell'Assemblea.

Non sono consentite deleghe esterne (da un A.S.A. ad un'altra A.S.A.).

Art.3 - Candidature

L'accesso alle Cariche Federali è regolato dagli artt. 41 e seguenti dello Statuto.

Le candidature devono essere presentate per iscritto presso la Segreteria Regionale entro il decimo giorno antecedente alla data di celebrazione dell'Assemblea accompagnate dalla dichiarazione di possesso dei requisiti e dalla copia di un documento d'identità in corso di validità. Le candidature devono pervenire alla segreteria Regionale a mezzo di raccomandata a mano, raccomandata postale o per via telematica (posta elettronica certificata – PEC) con documentazione di ricezione. In ogni caso fa fede la data del protocollo d'arrivo.

A pena di inammissibilità, la candidatura deve indicare la categoria (Presidente Regionale, Consigliere Regionale) per la quale si intende la proposta.

Non è ammessa la candidatura a più di una carica.

Articolo 4 - Compilazione delle liste

Scaduti i termini previsti per le candidature, la segreteria Regionale provvede alla compilazione in ordine alfabetico delle liste suddividendole per cariche e verificandone la ricevibilità e la sussistenza dei requisiti di eleggibilità.

La segreteria Regionale provvede a rendere pubbliche le liste predette con comunicati diramati negli atti ufficiali o nel sito internet della Federazione Nazionale e Regionale per darne la maggior divulgazione possibile.

Le liste aggiornate e definitive, all'esito delle eventuali impugnazioni di cui al successivo articolo 5, vanno consegnate al presidente dell'assemblea elettiva, il quale ne dà lettura in aula, dopo la constatazione di validità della costituzione dell'assemblea e prima della nomina dell'ufficio di presidenza.

Copie delle liste devono essere esposte in modo ben visibile nei luoghi di accesso e nella sala in cui si svolgono i lavori assembleari per tutta la durata dell'assemblea stessa.

Articolo 5 - Impugnazione della Tabella Voti e della lista delle candidature

Entro i due giorni successivi alla data di pubblicazione della tabella dei voti sul sito internet federale, l'affiliata avente diritto al voto, l'affiliata che è stata esclusa dal voto ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l'errata od omessa attribuzione dei voti a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al

Tribunale Federale. Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della affiliata ricorrente ovvero dal Procuratore Federale, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.

Laddove l'impugnazione riguardi l'errata attribuzione di voti ad un'altra/e affiliata/e e nei casi in cui sia proposto dal Procuratore Federale il ricorso deve essere notificato a mezzo PEC nei medesimi termini di cui al punto precedente anche all'affiliata o alle affiliate controinteressate la quale/le quali ha/hanno la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale Federale, sempre a mezzo PEC, entro tre giorni dal ricevimento del ricorso.

Il Tribunale Federale decide in camera di consiglio ed in via definitiva entro tre giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC o con ogni altro mezzo utile sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale

In caso di accoglimento del ricorso la Segreteria Generale aggiornerà la tabella voti e provvederà alla nuova pubblicazione sul sito internet federale

La medesima procedura si applica per il ricorso avverso l'esclusione o la non ammissione della candidatura.

Articolo 6 - Verifica dei poteri e scrutinio

La verifica dei poteri è svolta ai sensi dell'art.29.8 dello Statuto.

La commissione scrutinio è formata da tre componenti: oltre al presidente da due membri scelti dall'assemblea tra i tesserati presenti, purché non candidati.

Articolo 7 - Quorum costitutivo

L'Assemblea Regionale Elettiva è validamente costituita, in prima e seconda convocazione, secondo gli artt. 18.4 e 18.5 dello Statuto (rispettivamente 50% delle A.S.A aventi diritto a voto e 30% delle A.S.A. aventi diritto a voto).

Articolo 8 - Norme finali

Nel caso in cui le disposizioni governative in materia di prevenzione dell'emergenza pandemica non consentissero le riunioni o gli spostamenti necessaria alla celebrazione dell'assemblea saranno adottate, previa autorizzazione del CONI, opportune misure per il differimento della stessa o per lo svolgimento con modalità a distanza.